

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AGGREGAZIONI"

Allegato A) all'Atto Costitutivo

Art. 1_Denominazione e sede.

Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "AggregAzioni" che, mediante prestazioni degli associati, persegue il fine della promozione e della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. L'associazione ha sede legale c/o la sede di Bloo Srl, in Viale G. D'Annunzio 23, 65127 – Pescara. Potranno essere costituite sedi secondarie in altre località. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2_Finalità e scopi.

L'Associazione è apolitica e apolitica, ha lo scopo di concorrere con soggetti pubblici e privati, a diffondere la cultura del Lavoro, dell'Imprenditorialità e della Innovazione sul territorio nazionale ed internazionale, in modo da favorire nei giovani e in tutto il tessuto sociale la crescita culturale e intellettuale, la conoscenza e l'acquisizione delle condizioni necessarie a cogliere tutte le opportunità di occupazione nel mondo dell'impresa, della Pubblica Amministrazione, delle arti e delle professioni.

Art. 3_Attività.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei suoi fini.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, e potrà svolgere attività in Italia e all'estero, anche per conto di terzi, siano essi pubblici o privati.

Le spese sostenute in nome e nell'interesse dell'Associazione dai membri del Consiglio Direttivo, dai Soci Organizzatori e dai soggetti incaricati dal Consiglio Direttivo, saranno rimborsate all'esibizione dei titoli di spesa solo se approvate dal Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione si propone di:

- Portare testimonianze nelle scuole e nelle università;
- Applicare interventi di orientamento e di informazione per la ricerca del lavoro e per l'autoimprenditorialità;
- Promuovere iniziative volte alla piena valorizzazione dei giovani nel mondo del Lavoro;
- Svolgere attività di ricerca sui fenomeni giovanili;
- Condurre azioni volte ad attivare processi di innovazione attraverso la creazione di nuova imprenditorialità ovvero con forme di aggregazione e collaborazione fra imprese;
- Sviluppare azioni volte a favorire iniziative congiunte per l'internazionalizzazione e la digitalizzazione delle imprese, per la creazione di sinergie tra le imprese, la Pubblica Amministrazione, il mondo accademico e le altre associazioni, e per la realizzazione di progetti nazionali e internazionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà organizzare laboratori, eventi, percorsi e iniziative culturali, convegni, conferenze, viaggi studio, mostre e avvalersi di ogni altro strumento utile per le diverse iniziative.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 4 Associati e modalità d'iscrizione.

4.1 REQUISITI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone maggiorenni, imprese, associazioni, enti che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e s'impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

4.2 MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

Coloro che desiderano associarsi dovranno presentare domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo che ne ratifica l'ammissione entro 30gg con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni :

- indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed al Regolamento Interno.

Il Presidente o un suo delegato del C.D. potrà, tuttavia, ammettere provvisoriamente il Socio che ne abbia fatto richiesta, con le predette modalità, con effetto immediato al momento della richiesta, salvo ratifica da parte del C.D. e tale ammissione da diritto immediato a ricevere la Tessera Sociale e ad usufruire dei servizi dell'Associazione.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

4.3 TUTELA DELLA PRIVACY

Ogni Socio autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003. I Soci acconsentono pertanto che nominativi, e-mail, numeri telefonici fissi e di rete mobile, indirizzi, ecc. siano conservati in un apposito elenco a disposizione degli Organi Direttivi e, con esplicito consenso, anche degli altri Soci per le sole finalità di persecuzione degli scopi dell'Associazione.

4.4 CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione come da atto costitutivo. I Soci Fondatori, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci Ordinari:** sono coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci successivamente alla costituzione di questa Associazione. Essi partecipano all'assemblea, hanno diritto di voto in Assemblea, sono eleggibili alle cariche sociali e come tutte le categorie dei Soci pagano la quota annuale. Godono altresì dei diritti e delle iniziative dell'Associazione alla pari di tutte le altre categorie di Soci, e sono sottoposti agli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento.
- **Sostenitori:** hanno tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario, ma versano una quota annua maggiore secondo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento;
- **Onorari:** possono partecipare alle riunioni, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche. La qualifica di Socio onorario è valida a vita e può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque

Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta di associazione dell'Associazione. Il ruolo di socio Onorario è incompatibile con quello di Socio Fondatore.

4.5 DIRITTI E DOVERI

Tutti i Soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al versamento della quota associativa. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

L'Associato oltre che destinatario di tutti i servizi offerti dall'Associazione, ha anche la facoltà di proporre iniziative attinenti alle finalità preposte dall'Associazione.

Art. 5_Quote associative.

La quota associativa annuale è stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni aspirante Socio deve versare la quota associativa annuale al momento della presentazione della domanda di ammissione, se prevista. Il mancato versamento della suddetta quota causerà la decadenza della candidatura. Nel caso in cui la richiesta di associazione sia respinta la quota associativa annuale versata sarà restituita al candidato. I Soci devono versare la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci Onorari non devono versare la quota associativa annuale.

Art. 6_Dimissioni ed esclusione.

6.1 DIMISSIONI

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta, per posta o via e-mail, all'attenzione del Presidente dell'Associazione, con preavviso di almeno 8 giorni. Queste non dispensano il socio uscente dal pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali somme dovute sino al termine dell'anno sociale in corso al momento delle dimissioni; il saldo dovrà comunque essere corrisposto contestualmente alle dimissioni stesse. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, dimissioni, decadenza, espulsione o per qualsiasi altra ragione non dà diritto al rimborso della quota associativa versata, alla restituzione dei contributi né allo scioglimento del fondo comune o alla liquidazione della quota del fondo comune né alcun altro diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6.2 DECADENZA O ESPULSIONE

Il Socio può essere dichiarato decaduto dalla qualifica di Socio con delibera del Consiglio nelle seguenti circostanze:

- decesso;
- inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali o materiali causati all'associazione;
- mancato pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- per altra giusta causa, anche se non prevista dal presente articolo.

In tali casi il Consiglio Direttivo, dopo aver chiesto al Socio di fornire chiarimenti entro 15 giorni, delibera a maggioranza la sua decadenza dalla qualifica di Socio e la comunica all'interessato. Ogni controversia interna dovrà essere affidata ad un collegio arbitrale così come indicato nell'articolo 19 dello Statuto.

Art. 7_Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario tesoriere.

Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, hanno la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 8_Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa. E' convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, posta elettronica, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede o sul sito web dell'associazione, almeno 10 giorni prima.

Deve inoltre essere convocata:

- A) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- B) quando è richiesto da almeno i 2/5 dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- B) elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio Direttivo;
- C) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- D) ratifica il bilancio preventivo e approva il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario Tesoriere;
- E) ratifica annualmente l'importo della quota sociale deciso dal consiglio direttivo;
- G) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una delega in sostituzione di un socio.

L'assemblea straordinaria:

A) approva eventuali modifiche allo Statuto, su proposta del Presidente o di almeno 1/3 dei soci, con la presenza di almeno 3/5 dei soci in prima convocazione e con qualunque numero di partecipanti in seconda convocazione, personalmente o per delega, con decisione deliberata da almeno 3/5 dei presenti;

B) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti secondo quanto previsto dallo Statuto, tutti i soci fondatori, sostenitori ed ordinari iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 9_Consiglio Direttivo

Il C.D. è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri maggiorenni eletti dall'Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere e dai consiglieri. All'interno del C.D. vengono fissate le responsabilità dei consiglieri non ricoprenti cariche, in ordine all'attività svolta dall'associazione per il raggiungimento dei fini sociali. Le cariche sono cumulabili ad eccezione di quella del Presidente.

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi per l'attività associativa previsti dallo statuto e stabilire eventuali regolamenti interni sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e l'attuazione delle attività dell'Associazione;
- redigere i bilanci ed i rendiconti;
- stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito al trasferimento di qualità di Socio Fondatore verso un Socio Ordinario;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno o lo richiede almeno un terzo dei membri dello stesso Consiglio, in ogni caso almeno una volta ogni 6 mesi. Il luogo della riunione viene fissato dal Presidente. La riunione può avvenire anche in conference call da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti, tra i quali almeno uno tra Presidente e Vicepresidente. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, almeno 5gg prima, a condizione che siano indicati il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le decisioni prese a maggioranza dai 4/5 del C.D., anche tramite delega, sono insindacabili ed inappellabili. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il C.D. potrà insindacabilmente far aderire l'associazione ad Enti di Promozione di carattere nazionale adottandone eventualmente i relativi regolamenti.

Nel caso in cui vengano meno uno o più membri del consiglio Direttivo, il Consiglio stesso coopterà i consiglieri mancanti su proposta del presidente.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il consiglio direttivo decadrà nel suo complesso. I consiglieri rimasti in carica provvederanno con urgenza, e comunque entro un mese, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Art. 10_Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, e ne è il suo portavoce ufficiale. Presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea. Nomina il segretario-tesoriere tra i membri del C.D. Sostituisce pro-tempore i membri in carica all'atto di dimissioni e/o decadenza. Attua le delibere del C.D. e dell'Assemblea.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Segretario Tesoriere.

In caso di impedimento o inadempimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11_Vice-Presidente

Sostituisce il Presidente, assumendone tutte le relative funzioni e poteri, quando il Presidente è indisponibile.

Art. 12_Segretario - Tesoriere

Provvede alla stesura ed alla conservazione dei verbali di tutte le Riunioni di Associazione.

Cura incassi e pagamenti per conto del Associazione. Deposita e movimenta i fondi disponibili su conti bancari autorizzati dal Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità del Associazione e provvede alla stesura dei bilanci preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione. Propone al Consiglio Direttivo la quota associativa annuale per l'anno successivo.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13_Consiglieri

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, svolgono le funzioni eventualmente affidategli dal Presidente e prendono parte alle deliberazioni e votazioni.

Art. 14_Riunioni del Associazione

Le riunioni del Associazione, a cui possono partecipare tutti i soci, dovranno essere tenute di regola almeno una volta ogni semestre, alla data e luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo, anche coincidendo con iniziative di aggregazione.

Art. 15_Comunicazioni

Per le comunicazioni, l'Associazione potrà avvalersi di strumenti quali il blog dell'associazione a cui sarà dedicata apposita sezione nel sito istituzionale, Social Network, la mailing-list dei soci e simpatizzanti soci e altri da stabilirsi. In ogni caso i Soci accettano che qualsiasi comunicazione loro rivolta sia validamente effettuata mediante invio alla casella e-mail che forniscono con la domanda da associazione o comunicata successivamente.

12.3 In futuro potranno essere utilizzati domini, sottodomini e sottogruppi dei canali digitali o altri strumenti di comunicazione con e tra soci dell'Associazione.

Art. 16_Patrimonio

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti. Il patrimonio dell'associazione e le fonti di finanziamento sono quindi costituiti da:

- Contributi associativi (quote annuali obbligatorie e periodiche o straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo);
- Erogazioni liberali, donazioni e/o lasciti da parte di persone fisiche o enti pubblici e privati;
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- Fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio nei periodi precedenti;
- Contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali e della normativa vigente.

Il Patrimonio ed i proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale. I singoli soci, inoltre, non possono chiedere la divisione o la liquidazione della quota in caso di dimissione o di espulsione. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 17_Rendiconto.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. L'associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma e potrà svolgere le proprie attività economiche finanziarie e commerciali attraverso l'utilizzo del codice fiscale e, ove previsto dalla vigente normativa, dalla partita IVA. E' obbligo del Segretario - Tesoriere tenere una contabilità e redigere il Bilancio ed il rendiconto annuale che comprenda l'intera durata dell'esercizio sociale che deve essere presentato all'annuale riunione ordinaria dell'Assemblea dei Soci. L'eventuale avanzo di gestione annuale deve essere obbligatoriamente reinvestito nelle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18_Durata e scioglimento

L'Associazione ha una durata minima di 5 anni tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di scioglimento presentata almeno 6 mesi prima della scadenza. L'associazione si potrà sciogliere, oltre che per i casi previsti dalla legge,

- per delibera dell'assemblea straordinaria degli associati assunta a maggioranza di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto;
- quando lo scopo sociale sia stato raggiunto o sopravviene l'impossibilità continuativa nel conseguirlo.

In caso di scioglimento il Patrimonio Sociale deve essere devoluto a favore di enti o associazioni con scopi statuari simili a quelli contenuti nel presente atto.

Art. 19_Clausola compromissoria

Ogni controversia, riguardante la vita associativa, che insorgesse tra gli associati o tra questi e l'associazione, sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Pescara. Il collegio deciderà ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ma nel rispetto del contraddittorio.

Art. 20_Disposizioni finali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non contemplato dal presente Statuto hanno valore il Regolamento Interno e le norme del Codice Civile.

Pescara, 16/02/2018
